

Dispone:

Art. 1.

Misure per il rafforzamento della capacità operativa del Comune di Casamicciola Terme

1. Per le finalità di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022 ed in particolare per la gestione del presidio territoriale del Comune di Casamicciola Terme, il Commissario delegato può autorizzare il Comune medesimo al conferimento di incarichi individuali di lavoro a personale tecnico, nel limite massimo di quattro unità con le modalità previste dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 del 7 dicembre 2022.

2. Per l'organizzazione e realizzazione del presidio territoriale di cui al comma 1, si provvede sulla base degli indirizzi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 citata in premessa e degli strumenti e metodologie previsti nell'ambito del Programma PON *Governance* 2014-2020 «Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile», recepito dalla Regione Campania con decreto dirigenziale della Giunta Regionale Campania n. 159 del 25 marzo 2022.

3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 160.000 a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza in rassegna.

Art. 2.

Misure in materia di pianificazione comunale di protezione civile

1. Per assicurare il supporto specialistico necessario alla redazione del Piano comunale di protezione civile del Comune di Casamicciola Terme e del coordinamento per l'aggiornamento delle pianificazioni comunali di protezione civile dei Comuni dell'Isola di Ischia a seguito dell'evento calamitoso indicato in premessa, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del supporto fino a un massimo di tre unità in servizio presso Comuni o

Unioni di comuni, munito della necessaria specifica professionalità e previo assenso dei Comuni o le Unioni di comuni interessati.

2. Alle amministrazioni dove il personale di cui al comma 1 presta servizio è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati relativi agli straordinari e alle indennità spettanti nei limiti previsti dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 del 7 dicembre 2022, nonché delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo i rispettivi ordinamenti, a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza in rassegna.

Art. 3.

Integrazioni all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022.

3. Al fine di assicurare la capacità operativa della struttura del Commissario delegato, al comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, dopo le parole «dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono aggiunte le seguenti: «nonché il trattamento economico fondamentale a valere sulle risorse disponibili per l'emergenza in rassegna».

4. Per le medesime finalità, al comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, dopo la parola «individuandole» sono aggiunte le seguenti: «anche avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79» e dopo le parole «gli oneri per la corresponsione al predetto personale dei compensi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 5 della presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti «e del trattamento economico fondamentale».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A07379

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ


ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2022.

Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni, di cui all'articolo 6 del provvedimento 14 novembre 2018, n. 79. (Provvedimento n. 126).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 rubricato «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Considerato che il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, all'art. 6, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i parametri di calibrazione per il calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto e che ai sensi del comma 2, del citato art. 6, l'IVASS rende noti i suddetti parametri, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti

nell'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.

Art. 2.

Soglie minime dei premi lordi contabilizzati

1. Le compensazioni, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all'art. 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all'art. 5, comma 3, del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per le imprese che nell'esercizio 2023 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:

- a) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli»;
- b) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli».

2. L'IVASS comunica alla Stanza di compensazione le imprese di cui al comma 1.

Art. 3.

Misura dei percentili

1. I percentili minimo e massimo che individuano l'intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti:


- a) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°;
- b) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°.

Art. 4.

Coefficienti angolari delle rette

1. I coefficienti angolari delle rette di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono così definiti:

- a) 0,656044433 per la macroclasse «autoveicoli» - antifrode;
- b) 0,000062122 per la macroclasse «autoveicoli» - costo cose Z1;
- c) 0,000075430 per la macroclasse «autoveicoli» - costo cose Z2;
- d) 0,000096438 per la macroclasse «autoveicoli» - costo cose Z3;
- e) 0,000051796 per la macroclasse «autoveicoli» - costo persone;
- f) 0,298296534 per la macroclasse «autoveicoli» - dinamica;
- g) 0,119553009 per la macroclasse «autoveicoli» - velocità di liquidazione;
- h) 0,000025309 per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» - costo persone;
- i) 0,058273026 per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» - velocità di liquidazione.



Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Roma, 23 dicembre 2022

Il Consigliere: CESARI

22A07383

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Modifica sostanziale con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica «Andrea Palladio» di Fusina di Enel Produzione S.p.a., in Venezia.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 512 del 12 dicembre 2022 si è provveduto alla modifica sostanziale con valenza di rinnovo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 250 del 3 dicembre 2020, di Autorizzazione integrata ambientale (AIA), per l'esercizio della centrale termoelettrica «Andrea Palladio» di Fusina di Enel Produzione S.p.a., sita nel Comune di Venezia (VE), identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, (ID 94/11941), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi <https://www.mite.gov.it/> e <https://va.mite.gov.it/it-IT>

22A07339

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica «Franco Rasetti» di Pietrafitta di Enel Produzione S.p.a., in Piegaro.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 513 del 12 dicembre 2022 si è provveduto al riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2011-0000121 del 28 marzo 2011 per l'esercizio della centrale termoelettrica «Franco Rasetti» di Pietrafitta, situata nel Comune di Piegaro (PG), della società Enel Produzione S.p.a. identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma (ID 75/10119), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi <https://www.mite.gov.it/> e <https://va.minambiente.it/it-IT>

22A07340

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-305) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

